Regolamento d’investimento

Vita Classic

Fondazione collettiva Vita, Zurigo

Previdenza professionale
di Vita e Zurich

Indice

Regolamento d'investimento 3

Principi e direttive generali 3

1. Scopo 3
2. Principi d'investimento 3
3. Principi 3
4. Strategia d'investimento 3
5. Sostenibilità 3

Direttive d'investimento 3

6. Forme d'investimento 3
7. Stile d'investimento 3
8. Categorie d'investimento 3
9. Prestito di titoli (securities lending) 4
10. Estensione delle possibilità d'investimento 4

Compiti e regolamentazione delle competenze 4

11. Organizzazione direttiva 4
12. Altri organi e soggetti terzi 5

Riserva di fluttazione di valore 5

13. Principio 5
14. Riserva di fluttuazione di valore target e metodi di calcolo 5

Controllo e reporting 5

15. Gestione del deposito/Global Custody 5
16. Contabilità dei titoli 5
17. Valutazione degli investimenti 5
18. Reporting 5

Lealtà nell'amministrazione del patrimonio 5

19. Persone subordinate 5
20. Requisiti dei membri dell'organo di gestione e degli amministratori di patrimoni (art. 48f OPP 2) 5
21. Conflitti d'interesse (art. 48h OPP 2) 5
22. Negozi giuridici con persone vicine (art. 48i OPP 2) 6
23. Affari per conto proprio (art. 48j OPP 2) 6
24. Cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2) 6
25. Obbligo di comunicare (art. 48l OPP 2) 6
26. Carta dell'ASIP 6
27. Organizzazione del Comitato d'investimento 6
28. Entrata in vigore 6

Appendice I: Strategia d'investimento 7

Regolamento d'investimento 2024

In conformità all'art. 4 dell'atto di fondazione, il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento d'investimento:

Principi e direttive generali

1. Scopo

Il presente Regolamento d'investimento definisce i principi, le direttive d'investimento, i compiti e le competenze da osservare ed eseguire nella gestione del patrimonio della Fondazione collettiva Vita (di seguito denominata «Fondazione»).

2. Principi d'investimento

Il patrimonio è gestito con la cura di un fiduciario ed esclusivamente nell'interesse dei destinatari della Fondazione. In sede di investimento del patrimonio la Fondazione si assicura che sia soddisfatta la finalità previdenziale e che la Fondazione possa in qualsiasi momento adempiere i propri obblighi regolamentari. La Fondazione diversifica i propri investimenti distribuendoli in varie categorie d'investimento, regioni e settori economici. In questo modo l'equilibrio finanziario della Fondazione viene garantito e rafforzato nel lungo termine.

In quanto investitrice responsabile, in tale funzione la Fondazione tiene debitamente conto di criteri ambientali, sociali e di governance (criteri ESG).

3. Principi

L'investimento patrimoniale si attiene alle disposizioni di legge della LPP e della OPP 2.
Per le regole di condotta di tutti i soggetti partecipanti alla gestione e amministrazione del patrimonio fanno fede la legge (LPP), l'ordinanza (OPP 2) e il regolamento sulla governance.

4. Strategia d'investimento

Nella definizione della strategia d'investimento si tiene conto della capacità di rischio della Fondazione e delle caratteristiche di rendimento e di rischio attese nel lungo termine per le diverse categorie d'investimento. Si persegue una performance conforme al mercato orientata al rendimento teorico della Fondazione, che permetta di costituire idonee riserve e accantonamenti.

La capacità di rischio della Fondazione e il rendimento target da perseguire con un adeguato livello di sicurezza sono stabiliti in base a uno studio di Asset Liability Management.

Il rischio valutario deve essere in gran parte coperto. La quota di moneta estera aggregata non coperta è stabilita nell'Appendice I.

Per ciascuna categoria d'investimento si definisce un indice di mercato chiaro e comune come benchmark (parametro di riferimento).

La strategia d'investimento viene verificata annualmente e all'occorrenza adeguata. La strategia d'investimento attuale è definita nell'Appendice I.

5. Sostenibilità

La Fondazione si concentra sugli interessi finanziari a lungo termine dei suoi assicurati e garantisce le proprie prestazioni. Agisce quale investitrice attiva e responsabile e tiene esplicitamente conto di aspetti ambientali (E), sociali (S) e di corporate governance (G) nell'esecuzione della strategia d'investimento e nella gestione dei rischi della Fondazione.

La Fondazione si impegna in quanto investitrice attiva ed esercita ove possibile sistematicamente i propri diritti di voto in relazione agli investimenti azionari diretti e indiretti, sia in Svizzera che all'estero. Il Consiglio di fondazione stabilisce la procedura dettagliata, soprattutto per gli investimenti collettivi, e la politica da perseguire in riferimento al diritto di voto.

La Fondazione investe parte del patrimonio in funzione dell'impatto esercitato nei settori ambiente, società e infrastrutture.

Analizza correntemente il proprio portafoglio e si pone obiettivi misurabili. Tutti gli sforzi per la sostenibilità vengono costantemente controllati e formano oggetto di rapporti.

La Fondazione persegue la collaborazione con diverse organizzazioni per la sostenibilità ed esperti nella materia, intrattenendo con loro un proficuo scambio di esperienze. Inoltre ha sottoscritto i «Principi per l'investimento responsabile» delle Nazioni Unite (UN-PRI).

Direttive d'investimento

6. Forme d'investimento

La Fondazione può investire mediante investimenti diretti e collettivi.

7. Stile d'investimento

La Fondazione può investire in investimenti a gestione attiva o passiva.

8. Categorie d'investimento

La Fondazione può investire nelle seguenti categorie d'investimento:

Mezzi liquidi
Si considerano «mezzi liquidi» averi di conto, depositi vincolati, obbligazioni di breve durata o altri strumenti del mercato monetario.

Obbligazioni (inclusi prestiti convertibili e prestiti a opzione)
Gli investimenti in obbligazioni possono riguardare obbligazioni dei seguenti emittenti: Stati, Cantoni, Comuni, Province, emittenti di obbligazioni statali garantite, imprese, mutuanti («private debt»). Gli investimenti in obbligazioni possono essere effettuati in Svizzera e all'estero.

Azioni
Gli investimenti azionari possono essere effettuati in aziende quotate in borsa in Svizzera o all'estero.

Immobili
Gli investimenti immobiliari possono riferirsi a investimenti collettivi presso società, -investimenti in fondi o -fonda-

zioni d'investimento di tipo immobiliare. Gli investimenti immobiliari diretti richiedono l'espressa autorizzazione del Consiglio di fondazione.

Ipoteche e prestiti
La Fondazione può investire in ipoteche e prestiti. La concessione diretta di prestiti necessita di previa approvazione del Consiglio di fondazione.

Investimenti alternativi
La Fondazione investe in diverse forme di investimenti alternativi, tra cui Hedge Fund e Private Equity. Investimenti alternativi con obbligo di versamento non sono consentiti.

Strumenti finanziari derivati
È ammesso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 56a OPP 2 nonché dalla LInFi e OInFi. I derivati non devono esercitare un effetto di leva sul patrimonio complessivo. È necessario tenere conto delle raccomandazioni tecniche dell'UFAS. La Fondazione è classificata come «piccola controparte finanziaria» ai sensi della LInFi.

Monete estere
Per ragioni di diversificazione, la Fondazione investe a livello internazionale, il che comporta un'esposizione in termini di moneta estera. Gran parte di questo rischio valutario deve essere coperto.

La copertura del rischio valutario è effettuata mediante derivati.

Posizioni temporanee short nette in moneta estera per via di oscillazioni di corso (passive) sono ammesse, ma vengono periodicamente rettificate mediante ribilanciamento.

9. **Prestito di titoli (securities lending)**
È consentito il prestito di titoli a fronte di una commissione (securities lending). A tale riguardo occorre definire esattamente e documentare i relativi requisiti per quanto riguarda la solvibilità della parte contraente e il tipo e/o la qualità della garanzia. Le prescrizioni in materia di fondi (art. 55 cpv. 1 lett. a della Legge sugli investimenti collettivi (LiCol), art. 76 dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol), art. 21 e segg. dell'Ordinanza FINMA del 21 dicembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (OICol-FINMA) si applicano per analogia.

10. **Estensione delle possibilità d'investimento**
È ammessa l'estensione delle possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 OPP 2. Il Consiglio di fondazione deve garantire che i requisiti di responsabilità gestionale (art. 49a OPP 2) e sicurezza (art. 50 OPP 2) siano soddisfatti anche in caso di estensione delle possibilità d'investimento. Il rispetto delle condizioni necessarie di cui all'articolo 50 capoversi 1 - 3 OPP 2 è illustrato in modo esaustivo nell'appendice del rendiconto di esercizio.

Il Consiglio di fondazione si accerta che siano state interamente analizzate le caratteristiche di un investimento, soprattutto se alternativo, e i suoi possibili effetti sulla situazione finanziaria della Fondazione.

Compiti e regolamentazione delle competenze

11. **Organizzazione direttiva**
Per l'espletamento dei suoi compiti il Consiglio di fondazione può costituire diversi organi.

L'organizzazione direttiva nel settore dell'investimento patrimoniale comprende i seguenti livelli:
– Consiglio di fondazione
– Comitato d'investimento
– Direzione

Consiglio di fondazione
Nell'ambito della sua responsabilità generale il Consiglio di fondazione ha i seguenti compiti, responsabilità e competenze non delegabili:
– definizione dei principi e degli obiettivi dell'investimento patrimoniale
– approvazione della strategia d'investimento con le relative bande di oscillazione strategiche (cfr. Appendice I)
– delibera sull'estensione delle possibilità d'investimento previste dall'art. 50 cpv. 4 OPP 2
– approvazione del presente Regolamento d'investimento
– definizione dell'organizzazione e dei processi d'investimento
– nomina dell'Investment controller esterno
– decisione sulla stipula di un contratto di gestione patrimoniale e di deposito
– determinazione del valore target della riserva di fluttuazione di valore
– regolamentazione ed esercizio dei diritti di voto (cfr. il precedente art. 1.8).

Comitato d'investimento
Il Comitato d'investimento si fa carico delle competenze assegnategli dal presente Regolamento d'investimento. Al Comitato d'investimento spettano tra gli altri i seguenti compiti:
– elaborazione di una proposta sulla strategia d'investimento, comprese le bande di oscillazione strategiche
– controllo e gestione degli investimenti nell'ambito della strategia d'investimento
– decisione sull'implementazione della strategia d'investimento e sulla strategia d'investimento dettagliata
– implementazione delle prospettive tattiche nell'ambito delle bande di oscillazione strategiche
– elaborazione di basi per nuove categorie d'investimento
– definizione del reporting
– definizione dei benchmark rilevanti ai fini della valutazione della performance
– stesura del Regolamento d'investimento e dell'Investment Policy Statement
– decisione sui fornitori di servizi esterni, per esempio gestori patrimoniali e banca depositaria
– decisione sulle direttive di mandato per i gestori patrimoniali

direzione operativa della Fondazione
Nell'ambito degli investimenti patrimoniali, l'amministratore ha i seguenti compiti, responsabilità e competenze:
– sorveglianza degli investimenti patrimoniali e supporto al Consiglio di fondazione e al Comitato d'investimento nell'esercizio delle loro attività
– elaborazione delle basi decisionali per il Consiglio di fondazione e il Comitato d'investimento
– responsabilità per la pianificazione e il -controllo della liquidità
– realizzazione del ribilanciamento
– responsabilità di gestione della contabilità titoli
– scelta di fornitori di servizi esterni, per esempio gestori patrimoniali e banca depositaria
– informazioni ai destinatari della Fondazione in merito allo sviluppo degli investimenti patrimoniali
– partecipazione alle riunioni del Comitato d'investimento

12. Altri organi e soggetti terzi

Gestori patrimoniali
I gestori patrimoniali sono responsabili di gestire il portafoglio di singole categorie o sottocategorie d'investimento sulla base di contratti di gestione patrimoniale. Della gestione patrimoniale possono essere incaricate soltanto persone e istituzioni che soddisfano i requisiti di cui rispettivamente all'art. 48f e 48g OPP 2.

Se per l'investimento patrimoniale ci si avvale di gestori patrimoniali, con ciascuno di essi è necessario concordare per iscritto le direttive d'investimento.

Investment controller
L'Investment controller sostiene il Comitato d'investimento e il Consiglio di fondazione nel rispetto dei regolamenti interni ed esterni ed elabora le proposte di miglioramento.

Organo di revisione
L'organo di revisione verifica annualmente l'intera attività d'investimento della Fondazione Sorveglia inoltre il rispetto delle prescrizioni di lealtà nell'amministrazione del patrimonio.

Riserva di fluttuazione di valore

13. Principio

La Fondazione costituisce una riserva di fluttuazione di valore sulla base dell'art. 65b LPP e dell'art. 48e OPP 2. La riserva di fluttuazione di valore serve a contrastare i rischi specifici del mercato alla base degli investimenti patrimoniali nell'arco di un determinato orizzonte temporale. La riserva di fluttuazione di valore target viene calcolata a sensi Swiss GAAP RPC 26 sulla base di considerazioni economico-finanziarie e delle condizioni attuali (p.es. evoluzione del mercato dei capitali, allocazione dell'investimento patrimoniale, strategia d'investimento, struttura e andamento del capitale di previdenza e degli accantonamenti tecnici, obiettivo di rendimento perseguito e livello di sicurezza). In tale sede si tiene conto del principio della continuità.

14. Riserva di fluttuazione di valore target e metodi di calcolo

La riserva di fluttuazione di valore target è determinata con il metodo economico finanziario ed espressa in percentuale degli impegni.

La riserva di fluttuazione di valore target viene verificata a cadenza periodica, o quando eventi straordinari lo richiedono, ed eventualmente modificata.

La riserva di fluttuazione di valore target è riportata nell'appendice del conto annuale e persegue un livello di sicurezza del 96% nel corso di un anno. Le modifiche dei principi di base devono essere illustrate in appendice al conto annuale tenendo conto delle disposizioni di Swiss GAAP FER 26.

Il valore attuale della riserva di fluttuazione di valore target è del 14%.

Controllo e reporting

15. Gestione del deposito/Global Custody

Il luogo di deposito di tutti i titoli deve trovarsi in Svizzera. L'organizzazione interna del titolare del mandato o del global custodian deve garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di lealtà (cfr. art. 19 e segg.).

16. Contabilità dei titoli

La contabilità dei titoli deve avvenire regolarmente in base ai principi stabiliti da Swiss GAAP RPC 26. Questo compito può essere assegnato a un soggetto terzo indipendente.

17. Valutazione degli investimenti

Gli investimenti sono valutati ai valori attuali (corrispondenti sostanzialmente ai valori di mercato). Per il resto si applicano le disposizioni delle raccomandazioni tecniche ai sensi di Swiss GAAP RPC 26 («true and fair view»).

La valutazione degli investimenti immobiliari diretti viene stabilita tenendo conto delle prescrizioni legislative in materia di valutazione mediante un metodo riconosciuto.

Tutti gli altri investimenti per i quali non esiste un valore di corso (valore di mercato) sono valutati al net asset value (ad es. private equity) o al valore nominale, detratte le eventuali rettifiche di valore necessarie (ad es. ipoteche).

18. Reporting

Compete al Comitato d'investimento Vita il compito di presentare regolarmente al Consiglio di fondazione un reporting scritto sugli investimenti.

Lealtà nell'amministrazione del patrimonio

19. Persone subordinate

Si considerano persone subordinate tutte le persone incaricate dell'investimento e dell'amministrazione del patrimonio previdenziale. Ai sensi del presente regolamento d'investimento con questo termine si intendono:
- i gestori patrimoniali in possesso di un mandato della Fondazione (persone fisiche e giuridiche)
- i membri del Comitato d'investimento
- i membri del Consiglio di fondazione
- la Direzione
- altri soggetti terzi incaricati dell'attività d'investimento

20. Requisiti dei membri dell'organo di gestione e degli amministratori di patrimoni (art. 48f OPP 2)

Possono essere persone subordinate ai sensi dell'art. 19 solo le persone fisiche o giuridiche che sono abilitate a questo compito e organizzate in modo tale da adempiere i requisiti di cui all'art. 51b cpv. 1 LPP, nonché da soddisfare le prescrizioni stabilite agli artt. 48g - 48l OPP 2. A tale proposito vanno rispettate le definizioni delle prescrizioni degli artt. 21 - 26. Valgono inoltre le corrispondenti disposizioni del regolamento d'organizzazione.

21. Conflitti d'interesse (art. 48h OPP 2)

I soggetti esterni incaricati della gestione patrimoniale o gli aventi economicamente diritto delle imprese incaricate di svolgere questi compiti non devono essere rappresentati nel Consiglio di fondazione. I contratti di gestione patrimoniale devono poter essere disdetti al più tardi cinque anni dopo la conclusione senza che ciò vada a detrimento della Fondazione.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicare i legami d'interesse, si applicano gli artt. 19 - 23 del regolamento sulla governance.

22. Negozi giuridici con persone vicine (art. 48i OPP 2)

I negozi giuridici con persone vicine sono ammessi se ottemperano all'interesse finanziario di tutti gli assicurati. Per quanto riguarda il rilascio degli incarichi nonché condizioni e obbligo di comunicare, si applicano gli artt. 16 - 18 del Regolamento sulla governance.

23. Affari per conto proprio (art. 48j OPP 2)

Tutte le persone e le istituzioni incaricate di investire il patrimonio della Fondazione si impegnano a rispettare i principi di legge nonché l'integrità e la lealtà nell'amministrazione del patrimonio.

Per quanto riguarda l'attività di investimento privata, si applicano gli artt. 11 - 14 del Regolamento sulla governance.

24. Cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2)

Le persone subordinate ai sensi dell'art. 19 devono confermare annualmente per iscritto che nell'esercizio della loro attività per la Fondazione non ottengono vantaggi patrimoniali supplementari (retrocessioni, provvigioni di vendita, commissioni di portafoglio o simili) al di là delle indennità stabilite nella convenzione scritta, ovvero che i vantaggi patrimoniali supplementari sono stati totalmente ceduti alla Fondazione. Si applicano gli artt. 6 - 9 del Regolamento sulla governance.

25. Obbligo di comunicare (art. 48l OPP 2)

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicare, si applicano gli artt. 18 - 22 del regolamento sulla governance.

26. Carta dell'ASIP

Le persone subordinate come definite all'art. 19 sono tenute a rispettare la Carta dell'ASIP. Qualora per singoli gestori patrimoniali ai sensi dell'art. 19 valgano prescrizioni più severe, trovano applicazione queste ultime.

27. Organizzazione del Comitato d'investimento

L'organizzazione del Comitato d'investimento è disciplinata nel regolamento della Fondazione.

28. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024. Esso sostituisce il Regolamento di investimento attuale datato 1° gennaio 2022.

Può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

Zurigo, 12 marzo 2024

Fondazione collettiva Vita

Il Consiglio di fondazione

In caso di incongruenze tra la presente traduzione e il testo originale tedesco, è determinante esclusivamente la versione tedesca.

Appendice I: Strategia d'investimento

Strategia d'investimento al 1° gennaio 2026

La strategia d'investimento viene strutturata gradualmente. Questo vale nello specifico per gli investimenti alternativi.

	Min., in %	**Ponderazione target, in %**	Max, in %
Liquidità	0,00	**1,00**	10,00
Obbligazioni CHF	12,00	**15,00**	18,00
Obbligazioni monete estere	7,00	**10,00**	13,00
Azioni Svizzera	4,00	**6,00**	8,00
Azioni estero	26,00	**31,00**	36,00
Immobili Svizzera	7,00	**13,00**	19,00
Immobili estero	2,00	**5,00**	8,00
Ipoteche	2,00	**5,00**	8,00
Infrastruttura	2,00	**5,00**	8,00
Private Debt (SSL & MMDL)	2,00	**6,00**	10,00
Private Equity	0,00	**3,00**	6,00
Totale		**100,00**	

Esposizione valutaria:

CHF	79,00	**84,00**	89,00
Monete estere (per copertura)	11,00	**16,00**	21,00